

Province & Comuni



Il Collegio
Consultivo
Tecnico

Questo Bollettino fa parte di una collana di pubblicazioni tecniche, a cura degli esperti selezionati da UPI nei settori degli Appalti, delle Politiche europee, dell'Innovazione&Digitalizzazione, nell'ambito di "Province&Comuni", Progetto strategico finanziato con le risorse del Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

A cura di:

Andrea Gandino – (Gandino Paire Studio di Avvocati) – esperto UPI con la collaborazione di Matteo Mele (Gandino Paire Studio di Avvocati)

INDICE

IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	4
1. Introduzione e origini dell’istituto.	4
2. L’istituto nel nuovo Codice appalti alla luce del Correttivo.	5
3. Questioni controverse.	11

IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Introduzione e origini dell’istituto.

Tra i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, disciplinati nel titolo II della parte I del libro V del Codice dei contratti pubblici (di seguito: Codice), trova luogo anche il Collegio Consultivo Tecnico. Istituito in chiave **consultiva** ed al contempo **preventiva e di risoluzione di possibili controversie**, il CCT si affianca ai rimedi (già) previsti dal vecchio Codice dei contratti pubblici, ossia l'accordo bonario, la transazione, l'arbitrato ed i pareri di precontenzioso dell'ANAC.

Benché l'origine del CCT nel nostro ordinamento sia rinvenibile nel **d.lgs. n. 50/2016** che, in attuazione della legge delega n. 11/2016, all'art. 207 ne disciplinava il funzionamento, prevedendone la costituzione **meramente facoltativa**, i giudici di Palazzo Spada ne evidenziarono ben presto le criticità. Nonostante il Governo avesse poi deciso di non conformarsi alle osservazioni del consesso amministrativo, dopo appena un anno dall'entrata in vigore del vecchio Codice l'istituto veniva soppresso dall'art. 121, comma 1 del correttivo di cui al d.lgs. n. 56/2017, n. 56. L'istituto, reintrodotto nell'ordinamento solo con la legge n. 55/2019, di conversione del d.l. n. 32 dello stesso anno (cosiddetto “decreto sblocca cantieri”), segnò un cambio di rotta con il d.l. n. 76/2020 (cosiddetto “decreto semplificazioni”): **per la prima volta la costituzione del CCT diveniva obbligatoria, anche se limitatamente agli appalti di lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e solo fino al 30 giugno 2023** (il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2021 era stato così prorogato dal d.l. n. 4/2022).

Non da ultimo, dopo il recepimento da parte del d.lgs. 36/2023 di gran parte delle disposizioni del d.l. n. 76/2020, con il d.lgs. n. 209/2024 il legislatore ha apportato una serie di modifiche all’istituto con il dichiarato obiettivo di “*risolvere le criticità evidenziate*” in sede di consultazione e, conseguentemente, di “*proporre soluzioni concrete alle stazioni appaltanti e agli operatori economici*” al fine di garantire una maggiore “*certezza nei rapporti giuridici*”, definendone più chiaramente l’ambito di applicazione, nonché le modalità di funzionamento e di operatività.

2. L’istituto nel nuovo Codice appalti alla luce del Correttivo.

Nell’attuale quadro normativo, all’art. 215 del Codice, è stata mantenuta la distinzione, già prevista dall’art. 6 del d.l. n. 76/2020, tra le tre diverse fattispecie di CCT, ossia tra il CCT obbligatorio, il CCT facoltativo ed il CCT *ante operam*, anch’esso di natura facoltativa.

Tra le novità, l’istituto è stato reso **obbligatorio per tutti i contratti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria**, realizzati sia tramite appalto sia tramite concessione e partenariato pubblico privato, coerentemente con le indicazioni fornite dal supporto giuridico del M.I.T. nel parere n. 2874/2024 nonché con le osservazioni elaborate dall’ANAC nel parere n. 10/2021. Restano dunque esclusi dal perimetro dell’obbligatorietà i contratti di forniture e servizi, a prescindere dal loro importo. Facoltativa è anche la costituzione, rimessa alla scelta delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, del CCT *ante operam ex art. 218*.

Elemento innovativo rispetto alla previgente normativa risiede nel fatto che, ai fini della costituzione del CCT, sia **sufficiente che anche una sola delle parti del contratto ne faccia espressa richiesta**, dal momento che la norma prevede che “*ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico*”. Nel dettaglio, in ossequio al **principio della domanda**, il procedimento per l’espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all’altra parte. Peraltro, qualora le parti non dovessero trovare un accordo, prima della data di avvio dell’esecuzione o comunque non oltre 10 giorni da tale data, sulla nomina del presidente del CCT, quest’ultimo potrà comunque essere designato entro i successivi 5 giorni dall’amministrazione interessata, ossia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province

autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

Rispetto alla formulazione *ante* correttivo è stato chiarito che **il CCT deve essere in ogni caso formato “in modo da garantire l’indipendenza di giudizio e valutazione”**. Tuttavia, ad avviso della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, tale formulazione avrebbe necessitato di un *“completamento chiarificatore ulteriore, anche per dirimere i dubbi finora insorti sulla natura dell’istituto, tale da meglio precisare la detta posizione di indipendenza non solo in fase costitutiva, ma anche funzionale”* (parere n. 1463/2024, *sub* punto 53.2).

In ordine alle funzioni, il Collegio *“esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni eventualmente aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile”*, e se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l’attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. Inoltre, *“l’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali”*, così come, viceversa, *“l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale”*, salvo il dolo.

Quanto al rapporto intercorrente tra CCT e accordo bonario, è stato specificato che in ogni caso *“se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l’esperibilità dell’accordo bonario per la decisione sulle riserve”*. L’art. 216 del Codice prevede poi l’obbligo di acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico (che non è però vincolante) nei casi di (i) **sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del Codice**, (ii) **iscrizione di riserve, di proposte di variante ed in relazione ad ogni altra disputa o controversia che insorga durante l’esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea** e (iii) **risoluzione contrattuale**.

Quanto al valore da riconoscere alle pronunce del collegio, l’art. 217, al comma 1, stabilisce che *“la possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori”*. Il comma 2 specifica ulteriormente che *“se le parti, ai*

sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215". Di compiti del tutto sui generis è incaricato, poi, il CCT facoltativo ante operam di cui all'art. 218, in quanto organo deputato alla risoluzione di "problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione". Per la sua costituzione si prescinde dall'accordo delle parti dato che il collegio è costituito solo dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, tramite il RUP, ed è composto sempre e solo da tre membri, due nominati dalla stazione appaltante e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, regioni, province autonome di Trento e Bolzano o città metropolitane per le opere di interesse locale; la presenza di un componente di nomina dell'impresa è, quindi, solo eventuale e prevista qualora sia necessario sostituire uno dei componenti designato dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, anche se non è chiaro quando tale necessità possa verificarsi.

Col correttivo è stato inoltre precisato che "**nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia di rilevanza europea**" e che, nell'ipotesi in cui i contratti siano stipulati attraverso accordi quadro con uno o più operatori economici, "**l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi**"; analogamente, "*quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti*". Ai sensi dell'art. 219, poi, **il collegio viene sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti**. Sul punto, con il nuovo comma 1-bis è stato chiarito che la fine dell'esecuzione del contratto coincide con la data della sottoscrizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito al collaudo medesimo, perché in quest'ultimo caso il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.

L'art. 94 del correttivo ha poi introdotto un **nuovo allegato V.2** ad integrale sostituzione del precedente contenuto nel d.lgs. n. 36/2023, che disciplina specificamente le modalità di costituzione e di funzionamento del collegio consultivo tecnico di cui agli artt. 215-219 del Codice,

recependo sostanzialmente, pur con le opportune modificazioni e integrazioni, le Linee guida approvate con decreto del M.I.M.S. del 17 gennaio 2022, nonché le disposizioni relative ai tetti sui compensi disciplinate dall'art. 6, comma 7-bis, del d.l. n. 76/2020.

Sul tema assai delicato del **compenso**, viene riconosciuto "*il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte*", indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali (a differenza di quanto accadeva ai sensi della previgente normativa sul punto), fermo restando che il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare, in nessun caso, il triplo della parte fissa. Innovando, poi, sul punto la disciplina previgente, si è stabilito che i componenti del Collegio hanno diritto a un rimborso delle spese a carattere non remunerativo, fermi restando i limiti inderogabili dei compensi definiti dallo stesso articolo riguardano l'intero Collegio, nonché che la parte fissa del compenso del Collegio non può mai superare gli importi fissi indicati all'art. 6, comma 7-bis del d.l. n. 76/2020, secondo cui i compensi dei componenti non possono complessivamente superare:

- "a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;*
- b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro".*

Resta transitoriamente applicabile quanto disposto dalle norme previgenti, in attesa della definizione di parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo, da erogare secondo un principio di gradualità, demandata ad apposite Linee guida, da adottare con decreto del M.I.T., previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono stati altresì disciplinati meticolosamente i **requisiti** e le **cause di incompatibilità** dei componenti del CCT, riproducendo sostanzialmente il contenuto delle linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici; secondo l'art. 2 dell'allegato V.2 del Codice possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti: a tal proposito, si precisa che il possesso dei requisiti di esperienza e di qualificazione professionale (che sono rimasti i medesimi rispetto alla normativa previgente) nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni (e non più di dieci) per la nomina come membro del Collegio e, com'era già previsto, ad un periodo minimo di

dieci anni per la nomina come presidente. Per la disciplina di dettaglio dei requisiti richiesti e, parallelamente, delle cause incompatibilità, che hanno carattere tassativo, si rinvia all'elencazione di cui all'art. 2 dell'allegato, ma occorre tenere presente che, nel caso di costituzione facoltativa del CCT in relazione ai contratti di appalto di servizi e forniture, i requisiti dei componenti del Collegio dovranno essere ricavati in via analogica da quelli previsti per legge con riferimento al settore dei lavori pubblici.

Con riguardo alla **costituzione** e all'**insediamento** è stato stabilito che il CCT è costituito (e non “deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante”, come nel testo previgente) “*prima della data di avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data*”. Nei casi di appalto integrato, in particolare, la giurisprudenza ha ritenuto “*illegittima la decisione della stazione appaltante di posticipare la nomina del CCT ad una fase successiva a quella della consegna della progettazione (ossia all'inizio dei lavori)*”, venendo in rilievo un contratto con un “*oggetto negoziale unico, consistente tanto nella progettazione quanto nell'esecuzione dei lavori*” (così sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1638/2022). Invero, “***l'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale***” e, in particolare, in caso di inottemperanza o di ritardo imputabili all'operatore economico “*è rimessa alla valutazione della stazione appaltante la violazione della buona fede contrattuale ai sensi dell'art. 1375 c.c. (...) unitamente alla possibilità di ricorrere al Presidente del tribunale ordinario competente (...) in una logica di perseguimento dell'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera, dunque, conservativa della procedura di aggiudicazione svolta per l'affidamento del contratto (...)*”, ciò in linea con quanto già affermato nella delibera ANAC n. 265/2022.

L'art. 3, nel confermare nuovamente che il CCT si intende costituito (e non più istituito) “*al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente*”, chiarisce, per tacitare qualsiasi dubbio interpretativo, che non vi è più la necessità di “*ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio*”. Per il resto, è rimasta invariata la disciplina relativa alla seduta d'insediamento (art. 3, commi 2 e 3, allegato V.2).

Il comma 4 ribadisce, poi, che “*il CCT può essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea*”, nel qual caso “*le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice*” e “*due*

componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2".

Un ulteriore elemento di novità si ricava dalla lettura dell'art. 4, comma 3, ultimo periodo, dell'allegato V.2, che estende a tutti i Collegi l'obbligo di "svolgere **riunioni periodiche** per monitorare l'andamento dei lavori", stabilendo la periodicità delle riunioni anche in ragione della complessità dei contratti, e di "formulare, ove ritenuto opportuno, **osservazioni alle parti**", già previsto dal punto 4.1.2. delle Linee guida M.I.M.S. in relazione alle opere comprese o finanziate, in tutto o in parte, nell'ambito del PNRR e del PNC. Al netto della modifica (di cui il Consiglio di Stato ha suggerito l'espunzione nel parere n. 1463/2024, affermando che "tale prescrizione appare distonica rispetto alla funzione di carattere decisorio dell'organo e rischia di snaturarne la natura giustiziale"), continua a non essere chiaro il valore da riconoscere, in concreto, alle osservazioni eventualmente formulate dal Collegio alle parti, così come non si ha modo di desumere, dalla semplice lettura del testo della norma, quali siano le conseguenze discendenti da un'eventuale violazione delle medesime.

In tema di **revoca**, si prevede che "i componenti del CCT non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione", precisazione che sembra superare l'orientamento giurisprudenziale seguito nella sentenza del T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 1582/2024, che aveva disposto esattamente in senso opposto. Continua invece a rimanere ferma l'impossibilità per i componenti del Collegio di ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque più di dieci incarichi ogni due anni. Viene inoltre prevista una sanzione per i componenti che facciano ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, tale per cui essi "non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo"; inoltre, il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione rileva quale causa di decadenza del collegio e, in tal caso, si ammette che la stazione appaltante possa assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

Per i **lavori di particolare complessità** (ossia, presumibilmente, gli appalti di lavori complessi ex art. 2, lett. d), dell'allegato I.1), il Collegio si avvale (e non più "può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione" come previsto dalle Linee guida M.I.M.S.) di una segreteria tecnico amministrativa per le **attività istruttorie e di supporto amministrativo**, composta da uno o più

componenti, scelti e nominati dal presidente. Quanto al compenso, è stato finalmente chiarito che alla segreteria tecnico amministrativa debba essere riconosciuto “*un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante a ogni singolo componente del CCT*” (non più “*un compenso fino ad un massimo del 20% dei compensi fissi e variabili di ciascun componente del CCT, a carico degli stessi componenti del CCT*”, come previsto dalle Linee guida M.I.M.S.). Il Correttivo è intervenuto anche sulla disciplina dell’**Osservatorio permanente** (di cui il Codice ha confermato l’istituzione quale organo costitutivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) in tema di accesso agli atti: se le Linee guida M.I.M.S. stabilivano che “*l’Osservatorio garantisce l’accesso, da parte dei soggetti interessati ai sensi della legge n. 241/1990 e l’accesso civico ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, ai dati in proprio possesso*”, l’art. 6 dispone oggi che l’accesso è consentito “*nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del codice*”.

3. Questioni controverse.

Tra le questioni più controverse nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale, spicca certamente quella della **natura** dell’istituto. Secondo l’orientamento maggioritario, il CCT potrebbe verosimilmente configurarsi come una forma di ADR (*alternative dispute resolution*), in quanto organismo consultivo e di mediazione e conciliazione. Secondo altri, invece, l’istituto dovrebbe essere ricondotto ad una sorta di *dispute board* o *advisory board* della stazione appaltante, con il principale scopo di prevenzione del contenzioso, come già chiariva l’art. 6, comma 3, del d.l. n. 76/2020.

In tema di **composizione del CCT**, alcuni hanno ritenuto che la previsione di cui al comma 2 dell’art. 6 del d.l. n. 76/2020, secondo cui “*nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse*”, fosse potenzialmente lesiva dei principi di imparzialità e terzietà nella composizione del Collegio. E ciò, in quanto in caso di mancato accordo tra le parti il presidente viene designato dall’amministrazione interessata alla realizzazione delle opere, da cui

discenderebbe la venuta meno del requisito di indipendenza. In merito alla **quantificazione dei compensi professionali** spettanti ai componenti del CCT, il parere del supporto giuridico del M.I.T. n. 2643/2024 ha confermato che le parti sono obbligate ad applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali, da determinarsi ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis, d.l. 76/2020, con la specificazione che per gli appalti cui si applica il nuovo Codice occorre osservare quanto disposto dall'art. 1, comma 5, dell'allegato V.2. Allegato che, peraltro, rimanda alle linee guida che però devono ancora essere approvate dal Ministero in attuazione del correttivo. Altro tema discusso è quello della **disciplina dell'incompatibilità**: dopo una serie di quesiti formulati nei confronti dell'ANAC, questa, con delibera n. 206/2021, ha chiarito che *“nell'ambito del medesimo affidamento, è preclusa la possibilità, per lo stesso soggetto, di rivestire gli incarichi di componente del Collegio consultivo tecnico e di consulente tecnico d'ufficio. Il soggetto che, avendo ricoperto l'incarico di componente o presidente del Collegio consultivo tecnico, sia nominato Consulente tecnico d'ufficio in un giudizio avente ad oggetto il medesimo affidamento, è tenuto a rifiutare l'incarico oppure ad astenersi ai sensi dell'articolo 192 c.p.c., ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 1, del medesimo codice”*.

Con parere n. 2514/2024 il M.I.T. ha poi chiarito che non è possibile nominare come presidente del CCT un commissario di gara, giacché si verrebbe a configurare un'ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del Codice. Sul punto, con delibera n. 22/2025 l'ANAC ha altresì chiarito che *“deve ritenersi che colui che abbia svolto un qualsiasi ruolo sostanzialmente incidente sull'attività di verifica della progettazione di un'opera non possa poi assumere l'incarico di componente del CCT del relativo contratto. La rilevanza del ruolo svolto non può che essere valutata in concreto, rispetto alle effettive attività svolte dal soggetto, ma in ogni caso con un approccio prudenziale connaturato alla ratio essendi delle incompatibilità che giocoforza mirano ad evitare il verificarsi di situazioni astrattamente incidenti sul bene giuridico tutelato, e cioè l'oggettività dei giudizi cui è chiamato il CCT”*. Sempre l'ANAC, nella delibera n. 206/2021, aveva chiarito che *“è esclusa la possibilità, da parte della stazione appaltante, di sottrarre specifiche questioni o controversie all'esame del Collegio consultivo tecnico obbligatorio”*, dal momento che, *“diversamente, si realizzerebbe una limitazione al suo funzionamento in possibile contrasto con l'obbligatorietà della relativa costituzione e con la predeterminazione ex lege delle relative attribuzioni”*. Invero, tale facoltà è consentita solo nel caso di costituzione facoltativa del collegio per gli appalti sotto soglia oppure per la fase antecedente l'esecuzione, laddove la costituzione del CCT e, conseguentemente,

l'individuazione dei relativi compiti, sono rimesse all'accordo delle parti.

Altra questione discussa è quella della **natura delle determinazioni del collegio**: se alla luce della previgente normativa, la fonte della costituzione del CCT si rinveniva nell'accordo delle parti, ora la legge stabilisce che le determinazioni del CCT obbligatorio *"hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808 ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse"*. In tal modo, dunque, le determinazioni del CCT vengono giuridicamente equiparate al lodo contrattuale dell'arbitrato irruale - a meno che le parti non dispongano diversamente -, con conseguente regime di **limitata impugnabilità**, ossia **esclusivamente per vizi della volontà** (dolo, violenza o errore) o per **incapacità delle parti o degli arbitri**.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4650/2022, ha inoltre chiarito che *"alle determinazioni del collegio consultivo tecnico il comma 3 dell'art. 6 attribuisce (...) la natura di "lodo contrattuale previsto dall'articolo 808 ter del codice di procedura civile, salva la diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse". Si tratta, cioè, di un arbitrato irruale che, salvo tale diversa volontà delle parti (e salvo ricorra una delle cause di annullabilità dell'art. 808 ter, comma 2, c.p.c.), sottrae la controversia alla giurisdizione ordinaria. Sia nell'un caso che nell'altro, il provvedimento di risoluzione contrattuale non vede modificata la propria natura di esercizio di diritto soggettivo di natura contrattuale e non di potere autoritativo. L'art. 5, comma 4, ne disciplina le modalità di esercizio nei casi ivi previsti e l'art. 6 prevede che la controversia tra le parti nella fase esecutiva sia comunque rimessa al "lodo contrattuale" del collegio consultivo tecnico, ma l'eventuale violazione di tali norme andrebbe fatta valere dinanzi al giudice ordinario"*. Nella delibera ANAC n. 231/2024 è stato invece chiarito che in ordine al **ritardo nella costituzione del CCT** non si possa *"assumere quale elemento esimente il prospettarsi delle condizioni dichiarate dalla S.A. per addivenire ad un recesso contrattuale, con conseguente valutazione circa l'opportunità di non procedere alla nomina dei propri componenti e alla individuazione del Presidente"*.

Infine, diversi interrogativi pone, sul piano temporale, l'art. 225-bis, comma 5 del Codice, ai sensi del quale *"le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima*

data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione". Infatti, se da un lato la disposizione non specifica il termine entro il quale le parti debbano manifestare un'eventuale volontà contraria, dall'altro non è chiaro se, a fronte di un silenzio assenso iniziale, le parti possano in un secondo momento rideterminarsi in senso contrario.

Cionondimeno, però, giova ricordare che l'art. 4, comma 3, terzo periodo, dell'allegato V.2, consente al Collegio di formulare, ove lo ritenga opportuno, osservazioni alle parti.



@provincecomuni



www.pi-co.eu

